

Publicato il 12/04/2024

N. 01428 /2024 REG.PROV.CAU.
N. 02570/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2570 del 2024, proposto da

██████████ rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Guzzo, Domenico Tomassetti, Claudio Tuveri, con domicilio digitale come in atti;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Rizzo, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto presso in Roma, via del Tempio di Giove, 21;

nei confronti

██ non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

i) della nota prot. n.GB/1900 del 10.1.2024 della Commissione esaminatrice di Roma Capitale, ricevuta in pari data, con la quale è stata rigettata l'istanza di differimento della prova di efficienza fisica del dott. ██████████ relativamente alla procedura concorsuale indetta per il conferimento, a tempo pieno ed indeterminato, di n.800 posti nel profilo professionale di Istruttore Polizia Locale;

ii) della determinazione dirigenziale n.GB/10782 del 13.2.2024, allegati A – B e C, pubblicata all'Albo Pretorio in data 14.2.2024, con la quale è stata approvata la graduatoria finale di merito del predetto concorso, nella parte in cui non ha previsto l'inserimento con riserva del dott. [REDACTED] tra i candidati idonei aventi diritto, finendo così per escluderlo;

iii) ove occorrer possa del Bando di concorso pubblico, per esami, per il conferimento a tempo pieno e indeterminato di n.800 posti nel profilo professionale di Istruttore Polizia Locale, indetto con determinazione dirigenziale n.742/2023, nella parte in cui non prevede l'ammissione con riserva dei candidati nella graduatoria di merito nel caso di impedimento sopravvenuto allo svolgimento della prova di efficienza fisica;

iv) nonché di ogni atto connesso, presupposto e/o conseguente, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2024 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che:

- ai fini del decidere sussistono i presupposti per disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 49, primo comma, Cod. Proc. Amm.;
- è necessario provvedere alla notificazione per pubblici proclami del gravame nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria finale di merito di cui alla

Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale n. rep. GB/251 del 13 febbraio 2024, in relazione al concorso pubblico per esami per il conferimento a tempo pieno e indeterminato di n. 800 posti nel profilo professionale di Istruttore Polizia Locale – Area degli Istruttori - Famiglia Vigilanza;

- per l'elevato numero dei controinteressati presenti e per le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi occorre autorizzare, ai sensi degli artt. 27, comma 2 e 41, comma 4, c.p.a., la notificazione per pubblici proclami;

- la notificazione dovrà avvenire mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale di Roma Capitale dal quale risulti:

(i) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

(ii) il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

(iii) gli estremi e l'oggetto dei provvedimenti impugnati;

(iv) l'indicazione dei controinteressati, nei termini sopra specificati;

(v) copia del testo integrale del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti (ove presenti) e della presente ordinanza;

(vi) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso;

(vii) l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notificazione del gravame per pubblici proclami ai sensi degli artt. 27, comma 2 e 41, comma 4, c.p.a.;

- Roma Capitale dovrà curare che sul suo sito istituzionale venga inserito un collegamento informatico denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina web sulla quale sono pubblicati gli atti oggetto della presente ordinanza e dovrà, inoltre, rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta notificazione per pubblici proclami con indicazione della data in cui è avvenuta la predetta notificazione;

- Roma Capitale, infine, non dovrà rimuovere dall'home page del proprio sito

istituzionale, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita;

- la notificazione per pubblici proclami, nei sensi qui indicati, dovrà avvenire entro il termine perentorio di giorni 20 (venti) decorrente dalla pubblicazione del presente provvedimento, a pena di improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;

- la prova dell'avvenuta notificazione dovrà essere depositata dal ricorrente presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) decorrente dall'adempimento della notificazione per pubblici proclami, a pena di improcedibilità del gravame;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (cento/00) per l'attività di pubblicazione sul proprio sito istituzionale;

Ritenuto, infine, di fissare, per il prosieguo, la camera di consiglio indicata in dispositivo, nonché di rinviare a tale sede la statuizione sulle spese di giudizio della fase.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda):

- ordina l'integrazione del contraddittorio e dispone la notificazione del gravame per pubblici proclami, ai sensi e nei termini di cui in motivazione;

- fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 19 giugno 2024.

Spese al definitivo cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile

2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Giovanna Vigliotti, Referendario, Estensore

Michele Tecchia, Referendario

L'ESTENSORE
Giovanna Vigliotti

IL PRESIDENTE
Francesco Riccio

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

